

DAL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI: CASI, LIMITI E PROBLEMI APPLICATIVI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

1

Avv. Antonella Tarroni

Avv. Marika De Luna

Fondazione Forense Ravennate

16 febbraio 2022

Origine normativa dell'istituto

- La fonte è costituita dal D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, ovvero il Testo Unico in materia di spese di giustizia, patrocinio a spese dello Stato e indennità giudiziarie

Come si presenta l'istanza di ammissione?

- Ai sensi dell'**art. 80 T.U.**, la parte che possiede i **REQUISITI** per godere del beneficio deve nominare un difensore scelto tra quelli che sono iscritti negli elenchi degli avvocati abilitati istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
- **Art. 80, comma 3**: il difensore può essere scelto anche al di fuori del distretto di cui al comma 1.

I requisiti del difensore

➤ **Art. 81, comma 2, T.U.:**

- a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
- b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno DUE anni.

➤ **Art. 81, comma 3:** è cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

I requisiti della parte:

1) ragioni non manifestamente infondate

- **Art. 74, comma 2, T.U.:** E' assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino **non abbiente** quando le sue **ragioni** risultino **non manifestamente infondate**.
- **Art. 75:** ambito di applicabilità → per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse; anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo.

Affari di volontaria giurisdizione

- **Cass. Civ., sez. II, 04/06/2019, n.15175:** La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione e anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria. Tale conclusione, oltre a discendere dalla lettera degli artt. 74 e 75 del d.p.r. n. 115 del 2002 - che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, assicurano la difesa alle persone non abbienti non solo "nel processo civile", ma anche "negli affari di volontaria giurisdizione", sempre che l'interessato "debba o possa essere assistito da un difensore" - appare coerente con la finalità dell'istituto che, in adempimento del disposto di cui all'art. 24, comma 3, Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari.

I requisiti della parte: *2) redditi*

- ▶ **Art. 76, comma 1:** può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **Euro 11.746,68**.
- ▶ E se il cliente non è soggetto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi?

- ▶ **L'art. 79, comma 1, lett. c)** indica, tra i contenuti dell'istanza di ammissione previsti a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76

- **Art. 76, comma 2:** se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla **somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia**, compreso l'istante.
- Rientra nel reddito computabile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per il beneficio anche quello dei **familiari CONVIVENTI** (anche il convivente more uxorio), ovvero di chi è nello **stato di famiglia dell'istante**.
- Unica **eccezione**: comma 4.

- ▶ Tra i documenti da allegare alla domanda vi è la **dichiarazione sostitutiva di certificazione** relativa allo stato di famiglia:
- ▶ <https://www.ordineavvocatiravenna.it/>
- ▶ **Cassazione penale, sez. IV, 20/09/2012, n. 44121**: la locuzione "componente della famiglia", cui fa ricorso l'art. 76 cit., a differenza della parola "congiunti", non si riferisce ad un legame di consanguineità o di natura giuridica
- ▶ **Cassazione penale, sez. IV, 17/01/2006, n. 17347**: il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale pertanto anche in tale ipotesi non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi

- **Art. 76, comma 3:** non si deve tenere conto dei soli redditi indicati nella dichiarazione dei redditi, ma anche di tutti i redditi esenti IRPEF (indennità di accompagnamento per invalidità civile, assegno di mantenimento per coniuge separato o divorziato, ANF, borse di studio), dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (interessi corrisposti da banche o posta sui conti correnti tenuti da persone fisiche), dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva (proventi derivanti da fondi di investimento).

Cespite	Regime di Computo	Rif. norm., prassi, giurisprudenza
Rendite, indennità, assegni di invalidità di lavoro	NO ¹	C.M. 31.5.1979 n. 29
Pensione e indennità di accompagnamento ciechi civili	SI	L. 27.5.1970 n. 382 a. 34, D.P.R. 29.9.1973 n. 601
Pensione e indennità di accompagnamento per altre invalidità civili	SI ²	L. 25.5.1970 n. 381 L. 30.3.1971 n. 118 L. 21.11.1988 n. 508 D.Lgs. 23.11.1988 n. 509 C.M. 1.6.1985 n. 19 prot. 8/798 R.M. 8.5.1985 prot. 8/1439 R.M. 6.6.1978 prot. 11/1117 R.M. 7.1.1976 prot. 402225 a. 34, D.P.R. 29.9.1973 n. 601
Assegno di separazione, divorzio, annullamento a favore del coniuge	SI	aa. 155 c.c.; 5, L. 898/70; 129 c.c. a. 50, 1° co., lett. i), T.U.I.R.
Assegno di separazione, divorzio, annullamento a favore dei figli	NO	aa. 155 c.c.; 5, L. 898/70; 129 c.c. a. 3, 3° co., lett. b), T.U.I.R.
Assegno di divorzio una tantum	NO	a. 5, 8° co., L. 898/70 ord. C. Costit. 6.12.2001 n. 383 sent. C. Cass. 12.10.1999 n.11437
Proventi da vendita di immobili pervenuti per successione o donaz.	NO	a. 67, 1° co., lett. b), T.U.I.R.
Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni o non adibiti ad abitaz. principale	SI	a. 67, 1° co., lett. b), T.U.I.R.
Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da più di 5	NO	a. 67, 1° co., lett. b), T.U.I.R.

¹ *Contra*, Cass. 6.3.1999 n. 1934, per l'inclusione nel computo.

² *Contra*, Cass. 4.2.2015 n. 24842, Cass. 1.7.2002 n. 31591, e Cass. 27.2.2002, imp. Salomone, per l'esclusione dal computo.

anni o adibiti ad abitaz. principale		
Proventi da vendita di immobili situati all'estero	SI	a. 67, 1° co., lett. f), T.U.I.R.
Vincite lotterie, concorsi a premi, giochi, scommesse	SI	a. 67, 1° co., lett. d), T.U.I.R. a. 30, D.P.R. 29.9.1973 n. 600
Interessi percepiti da Banche/Poste su conti correnti, libretti e certif. di deposito	SI	a. 26, D.P.R. 29.9.1973 n. 600
Proventi da partecipazione a fondi d'investimento	SI	a. 9, commi 2° e 3°, L. 23.3.1983 n. 77
Interessi da BOT, CCT, BTP	SI	a. 2, D.Lgs. 1.4.1996 n. 239

- ▶ **Cassazione civile, sez. II, 30/09/2019, n. 24378:** Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione (nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei Giudici di merito che avevano tenuto conto anche dei redditi derivanti dagli assegni di mantenimento).

Problemi applicativi

- ▶ Indennità di disoccupazione (NASpl): risoluzione n. 15/E del 21/08/2008 dell' Agenzia delle Entrate
- ▶ Reddito di cittadinanza: risposta Agenzia delle Entrate n. 313 del 30/04/2021
- ▶ Assegni familiari: Cassazione penale, sez. IV, 05/07/2012, n. 39067

Esemplificando...

- Genitore separato affidatario di prole, reddito imponibile proprio per Euro 8.000,00 annui, beneficiario di assegno di mantenimento per il figlio di Euro 3.600,00 annui



AMMISSIBILE

reddito posseduto rilevante:
Euro 8.000,00

- Genitore separato affidatario di prole, reddito imponibile proprio per Euro 8.000,00 annui, beneficiario di assegno di mantenimento di Euro 3.600,00 annui, di cui 2.400,00 Euro per il figlio e 1.200,00 Euro per sé



AMMISSIBILE

reddito posseduto rilevante:
Euro 9.200,00

- Genitore separato affidatario di prole, reddito imponibile proprio per Euro 8.000,00 annui, beneficiario di assegno di mantenimento di Euro 6.000,00 annui, di cui 2.000,00 Euro per il figlio e 4.000,00 Euro per sé



NON AMMISSIBILE

reddito posseduto rilevante:

Euro 12.000,00

Ancora: sui requisiti reddituali del cliente

- **Art. 76, comma 4:** si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi → **eccezione al disposto del comma 2**
- Il form da compilare su SFERA prevede esplicitamente questa ipotesi:

https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php

Problemi applicativi

- Reddito di cittadinanza riconosciuto in favore del nucleo familiare: risposta Agenzia delle Entrate n. 31 del 19/01/2022
- Separazione consensuale: Cassazione civile, sez. II, 29/09/2020, n. 20545

Da quando decorre il beneficio del PSS?

- **Art. 109 T.U.:** gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
- Retroattività degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza
- Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 04/12/2020 – 09.02.2021 n. 3050

Variazioni di reddito

- Il limite reddituale previsto dall'art. 76, comma 1, T.U. deve essere rispettato dall'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza fino alla definizione del procedimento.
- Variazioni rilevanti dei limiti di reddito: **art. 79, comma 1, lett. d)** → obbligo di comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione

- 16/02/2022: data di presentazione dell'istanza di ammissione al PSS
- Entro il 16/01/2023 dovrò inviare la comunicazione di variazione reddituale rilevante del mio cliente
- Fino al termine del giudizio (ogni anno)

- Nell'ipotesi di superamento dei limiti reddituali in corso di causa, il difensore dovrà fare la dichiarazione di cui all'art. 79, comma 1, lett. d) e l'Autorità giudiziaria revocherà l'ammissione al beneficio con provvedimento avente **efficacia ex nunc**.
- Solo dopo la revoca, il difensore potrà legittimamente chiedere i compensi al cliente.

I redditi prodotti extra UE

- ▶ **Art. 79, comma 2, T.U.:** Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
- ▶ Di prassi, i COA chiedono unicamente l'allegazione della prova della richiesta inviata all'Autorità consolare da almeno 30 giorni → raccomandata con r.r.

- **C. Cost., sentenza n. 157 del 20/07/2021:** illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, T.U. laddove non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione.
- La *ratio* risiede nel contrasto con la ragionevolezza e con il principio di autoresponsabilità, poiché la disposizione censurata «*inficia la possibilità di un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale, facendo gravare sullo straniero proveniente da un Paese non aderente all'Unione europea il rischio dell'impossibilità di produrre la sola documentazione ritenuta necessaria, a pena di inammissibilità, per comprovare i redditi prodotti all'estero*».

- **Cassazione civ., sez. VI, 09/11/2021, n. 32766** → In tema di ammissione al gratuito patrocinio l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata delle istanze per ottenere la documentazione di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002; a tal fine, non è necessaria l'assoluta impossibilità, poiché la sua dimostrazione comporterebbe una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l'esplicito immotivato rifiuto o con l'assenza di possibili contatti con il paese di origine e, quindi, per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell'autorità competente.

Quanti difensori si possono nominare?

- La formulazione dell'**art. 91, comma 1, lett. b), T.U.** è ambigua.
- **Cassazione civ., sez. II, 27/01/2020, n. 1736:** «l'art. 91 – secondo cui l'ammissione è esclusa "se il richiedente è assistito da più di un difensore" - pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale, con la conseguenza che, nel processo civile, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore, così come, ove tale ammissione sia stata già concessa, i suoi effetti cessano dal momento in cui il beneficiario nomina un secondo difensore di fiducia».

La liquidazione dei compensi del difensore

- 1) deposito dell'istanza di liquidazione da parte del difensore;
- 2) decreto di liquidazione adottato dal Giudice;
- 3) controllo da parte dell'Ufficio;
- 4) invio del mandato di pagamento e richiesta di emissione della fattura elettronica al difensore.

1) *L'istanza di liquidazione*

- Va depositata nel fascicolo telematico unitamente alla delibera di ammissione del COA, all'istanza di ammissione al beneficio a suo tempo depositata ed a tutta la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti reddituali della parte dall'anno precedente a quello della delibera di ammissione al momento attuale.
- Dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi come quella depositata in fase di ammissione → è buona abitudine richiedere al cliente, anno per anno, l'aggiornamento della sua situazione.
- Certificato storico di stato di famiglia relativo al periodo decorrente dall'anno precedente a quello della delibera e fino al momento attuale

Quando si deposita l'istanza di liquidazione?

- ▶ **Art. 83, comma 3 bis, T.U.:** «Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».
- ▶ **CONTESTUALITA'** → problema del termine entro cui presentare l'istanza

- Circolare Ministero della Giustizia del 10/01/2018: diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali

- **Cassazione civ., sez. II, sentenza del 09.09.2019 n. 22448:**
 1. Indicazioni di carattere letterale: l'art. 83, comma 3 bis, non prevede alcuna esplicita decadenza, a differenza del disposto dell'art. 71 che, per l'istanza di liquidazione del compenso per l'ausiliario del giudice, prevede che la stessa debba essere proposta a pena di decadenza entro il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni:
 2. Art. 14 Preleggi;
 3. L'Autorità giudiziaria conserva la potestà decisionale per la liquidazione dei compensi del difensore anche dopo aver definito il giudizio.

- Il difensore che non deposita l'istanza di liquidazione dei suoi compensi all'udienza di precisazione delle conclusioni o, in caso di procedimenti camerali, all'udienza di discussione **NON incorre in alcuna decadenza.**
- E comunque consigliabile (quindi non obbligatorio) depositare l'istanza in occasione dell'udienza di p.c. o di discussione.
- Il diritto di liquidazione dei compensi del difensore NON è suscettibile di decadenza.
- **Prescrittibilità del diritto del difensore ad essere liquidato:** prescrizione presuntiva triennale prevista dall'art. 2956 C.C.

La nota spese

- **Art. 82, comma 1:** «L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa».
- **Art. 130 T.U.:** «Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà».

La realtà ravennate

- **Protocollo di Intesa per la liquidazione degli onorari a favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili** siglato tra il Presidente del Tribunale e l'Ordine degli Avvocati in data 18/12/2018
- Entrata in vigore prorogata al 14/01/2019
- Nota di protesta dell'11/01/2019
- Sospensione dell'operatività del Protocollo
- Ma nella realtà cosa succede?

- ▶ **I minimi tariffari sono inderogabili!!**
- ▶ Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 21487 del 31/08/2018
- ▶ Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 1018 del 17/01/2018

1) Il decreto di liquidazione

- ▶ **Art. 82, comma 1:** «L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa». → **parametri che deve applicare l'Autorità giudiziaria**
- ▶ Richiamato anche dal **comma 1 del successivo art. 83:** «L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico».

- ▶ **Art. 83, comma 2:** *«La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto».*
- ▶ **Cassazione civ., sez. I, 31/03/2011, n. 7504:** il decreto di pagamento è un provvedimento distinto da quello che definisce il giudizio all'esito del quale viene emesso.
- ▶ Non costituisce titolo esecutivo!

- **Art. 82, comma 2:** non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
- **Art. 85:** attenzione alla violazione dell'art. 6 Cod. Deontologico forense
- **Cassazione civ., SS. UU., sentenza 19 aprile 2013, n. 9529**

La distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.

- Cassazione civ., SS.UU., sentenza 26 marzo 2021, n. 8561
- L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 cpc **non può** costituire rinuncia implicita al beneficio e comportare la revoca del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

3) *Il controllo da parte dell'Ufficio*

- ▶ Attività curata dalla cancelleria, svolta successivamente all'emissione del decreto di pagamento del Giudice.

4) *Invio del mandato di pagamento al difensore*

- Richiesta di emissione della fattura elettronica da parte dell'Ufficio Liquidazione Spese dello Stato
- Accredito sul conto corrente del difensore
- Problema annoso dei tempi biblici decorrenti tra il decreto di liquidazione e l'effettivo pagamento da parte dello Stato

La revoca del provvedimento di ammissione al beneficio

► Art. 136 T.U.:

“1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva”.

- ▶ Le cause della revoca sono **solo** le tre tipizzate dall'art. 136.
- ▶ **comma 1**: revoca con effetto NON retroattiva
- ▶ **comma 2**: revoca con effetto RETROATTIVO → art. 74, comma 2, T.U.

Le diverse ipotesi di opposizione

- Opposizione alla REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE:
 - ipotesi previste dall'art. 112 T.U.
 - entro 30 giorni
 - ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (rito sommario) → Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 21700 del 26/10/2015: richiamo all'art. 170 T.U., che si configura quale rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione

➤ opposizione al RIGETTO DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL DIFENSORE o AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL DIFENSORE

- **art. 84 T.U.:** «Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione **ai sensi dell'articolo 170**»
- **art. 170:** l'opposizione è disciplinata dall'**articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150**
- entro 30 giorni
- ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (rito sommario)

Chi è il legittimato passivo?

- ▶ sempre il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**
- ▶ Cass. civ., Sez. VI-2, ordinanza n. 13135 del 24/06/2015

E il legittimato attivo?

- Opposizione al decreto di revoca del beneficio o al rigetto dell'istanza di ammissione → **è la parte personalmente**
- Cass. Civ., sez. VI, 11/09/2018, n. 21997
- Opposizione al decreto di pagamento → **è la parte processuale, ossia il difensore**

Art. 170 – il procedimento

- richiamo all'art. 15 decreto «semplificazione dei riti»
- ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello
- l'ordinanza che definisce il giudizio NON è appellabile
- Cass. civ., sez. II, sentenza del 03/01/2020 n. 17

Mediazione obbligatoria

- ▶ **Corte Costituzionale, sentenza n. 10 del 20/01/2022:** Il patrocinio a spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo

Attività stragiudiziale

- **Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28/12/2017, n. 254**
- distinzione tra attività stragiudiziale propedeutica al giudizio successivamente instaurato e attività stragiudiziale del tutto autonoma dal successivo giudizio
- Cassazione Civile, SS.UU., sentenza del 19/04/2013, n. 9529

E per concludere...

- **Art. 76, comma 4-ter, T.U.:** «La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».
- E nel settore civile??